



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°89 del 2 Dicembre 2025

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 01 Dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n.20 della società A.S.D. LAUREANA 2021

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 79 del 20/11/2025 (squalifica del calciatore ROMEO Gregorio Alberto per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO CHE

La Società A.S.D. LAUREANA 2021 ha proposto reclamo avverso la squalifica a tre gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Romeo Gregorio Alberto in relazione alla gara del 16/11/2025 A.S.D. Real Montepaone – A.S.D. Laureana 2021, valevole per il campionato di Prima Categoria, girone C.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *"per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro durante la gara"*.

La reclamante chiede una riduzione della squalifica definendo la sanzione "esagerata" in quanto il calciatore non avrebbe tenuto una condotta irrispettosa, ma *"ha protestato senza offendere il direttore di gara, solamente invitandolo ad essere più attento sulle decisioni, ritrovandosi espulso"*.

Dall'esame del referto di gara, che costituisce prova privilegiata, appare fondata la qualificazione offerta dal Giudice Sportivo di condotta irrispettosa ex art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S., che prevede come "sanzione minima" quattro giornate, salvo applicazione di motivate circostanze attenuanti o aggravanti.

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto in relazione all'entità della sanzione inflitta.

La condotta irrispettosa, che è cosa diversa dalla condotta ingiuriosa, offensiva, seppure equiparate nella misura delle sanzioni minime dall'art.36 del C.G.S., è una condotta che denota mancanza di rispetto verso il direttore di gara, che oltrepassa i limiti del diritto di critica.

Dagli atti ufficiali di gara, ai quali va attribuito valore di "piena prova" a norma dell'art. 61 C.G.S., risulta che all'11° del 2° tempo il calciatore Romeo Gregorio Alberto abbia rivolto all'arbitro la frase: *"non capisci niente, devi fischiare anche per noi"*, che ha indotto il direttore di gara ad espellere il calciatore, già richiamato nel corso del primo tempo per averlo apostrofato con l'espressione: *"devi andare a sciacquarti la faccia per svegliarti"*, episodio riportato in referto.

Il giudice di primo grado ha ritenuto di dover ridurre la pena edittale minima prevista dall'art. 36 CGS, irrogando la sanzione impugnata che appare, comunque, eccessiva rispetto alla natura e alla entità dei fatti accertati.

In applicazione del principio che consente di prendere in considerazione ulteriori circostanze attenuanti idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ex art. 13, comma 2, CGS, tenuto conto della tenuità delle espressioni profferite, valutata la dinamica e le modalità complessive della condotta del calciatore, la Corte ravvisa i presupposti per ridurre la squalifica a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

- 1) in accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica al calciatore ROMEO Gregorio Alberto a DUE (2) giornate di gara effettive.
- 2) dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 21 della società A.S.D. POLISPORTIVA CASSANO ALLO IONIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 79 del 20/11/2025 (squalifica del calciatore GIARDINI Alessio per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante;

RITENUTO CHE

La Società A.S.D. Pol. Cassano allo Ionio ha proposto reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giardini Alessio in relazione alla gara del 15/11/2025 A.S.D. BFB Rovito – A.S.D. Pol. Cassano allo Ionio, valevole per il campionato di serie C/2 calcio a 5.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *"Per atto di protesta di modesta violenza (poggiava le mani sul petto) nei confronti dell'arbitro durante la gara"*.

La reclamante chiede una riduzione della squalifica, asserendo che il calciatore Giardini Alessio non ha poggiate le mani sul petto del direttore di gara, per cui non è avvenuta alcuna condotta di modesta violenza, bensì una normale protesta avverso una decisione arbitrale. Aggiunge che il calciatore non è mai incorso in squalifiche e si è sempre distinto nel corso della sua carriera per un atteggiamento sportivo e leale, con avversari e con gli ufficiali di gara.

Dal rapporto di gara, che costituisce prova privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta che: *"Il calciatore n.8 del Cassano, dopo essere caduto a terra, si rialzava rapidamente e si avvicinava a me e alla mia faccia protestando in maniera vibrante, e appoggiando le mani sul mio petto"*.

A parere di questa Corte la fattispecie va certamente inquadrata nella condotta irrispettosa disciplinata dall'art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S.

Il contatto fisico è da qualificarsi di lievissima entità (mani poggiare sul petto), in quanto avvenuto per effetto di un movimento impetuoso del calciatore, dovuto alla vibrante protesta senza alcun intento aggressivo nei confronti del direttore di gara.

In applicazione del principio che consente di prendere in considerazione ulteriori circostanze attenuanti idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ex art. 13, comma 2, CGS, valutata la dinamica e le modalità complessive della condotta del calciatore, la Corte ravvisa i presupposti per ridurre la squalifica a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

- 1) In accoglimento parziale del reclamo riduce la sanzione della squalifica inflitta a GIARDINI Alessio a DUE (2) gare effettive;
- 2) dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi